



# Statuto di NET S.p.A.

## Art. 1 – Costituzione

È costituita una società per azioni denominata "NET - S.p.A.". La società è a capitale interamente pubblico fino all'eventuale gara per la scelta del socio privato disciplinata dall'art. 23 bis del D.L. 112/2008.

## Art. 2 – Sede e domicilio

La Società ha sede legale in Udine, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, e di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, depositi, stabilimenti, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e recapiti.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, dei revisori, per il loro rapporto con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Ai fini delle convocazioni degli organi sociali, per domicilio si intende anche il numero di fax o l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicata alla società risultante dai libri sociali.

## Art.3 – Durata

La durata della società è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). La società potrà essere anticipatamente sciolta rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento.

## Art. 4 - Attività dell'Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto l'attività di gestione, anche indiretta attraverso la partecipazione a società operanti nel settore, dei servizi di:

- igiene urbana ed ambientale, comprese le attività connesse alla nettezza urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti nonché spazzamento stradale) ed allo smaltimento e/o incenerimento dei rifiuti, nonché la gestione diretta e indiretta di impianti e centri di raccolta, smaltimento e di discariche, nonché l'autotrasporto di cose in conto terzi;
- cimiteriali e funebri;
- sfalcio, diserbo e manutenzione del verde pubblico.
- recupero e smaltimento di materie prime secondarie
- prevenzione e sgombero neve e ghiaccio;
- pulizia e riqualificazione aree abbandonate
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
- intermediazione di rifiuti

La società potrà esercitare altresì tutte le attività complementari, affini, analoghe o comunque connesse con l'oggetto sociale, comprese le attività di gestione della tariffa rifiuti, di commercializzazione e manutenzione dei beni strumentali all'espletamento del

servizio, nonché le attività di studio, progettazione, costruzione, realizzazione e gestione di infrastrutture, opere ed impianti incluse discariche .

La società, per il raggiungimento del proprio scopo societario, potrà inoltre avvalersi dell'attività di terzi, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia.

In via non prevalente, e con esclusione delle attività riservate previste dai Decreti Legislativi nn. 385/93 e 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni, la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale.

La società potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, ed interessenze in altre società aventi scopi affini o analoghi a quelli ricompresi nel presente oggetto sociale ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione assembleare nel caso di partecipazione per importo pari o superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è pari ad euro 9.776.200,00 diviso in numero 9.776.200 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

La partecipazione dei soci pubblici non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% dell'intero Capitale Sociale, salvo l'eventuale esperimento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo socio privato prevista dall'art. 23-bis del D.L. 112/2008.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti o di beni in natura.

#### **Art. 6 - Azioni e loro trasferimento**

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista comporta di per sé sola piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

I titoli potranno essere dematerializzati.

#### **Art. 7 – Obbligazioni**

La società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore a norma e secondo le modalità di legge.

#### **Art. 8 - Recesso del Socio**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti gli argomenti previsti dall'art. 2437, 1° comma, del C.C..

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del Codice Civile.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
  - b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- Nelle ipotesi di recesso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

Il recesso deve essere esercitato per tutte delle azioni possedute.

#### **Art. 9 - Assemblea dei soci**

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché assenti o dissenzienti, ed i loro eventuali aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c..

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
  - la nomina e la revoca degli amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
  - la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
  - la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
  - la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

#### **Art. 10 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze anche relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea, inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi simili).

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza sia dei componenti dell'organo amministrativo che dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### **Art. 11 - Quorum Costitutivi e Deliberativi**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; .

In caso di parità di voti, la proposta è considerata respinta.

Ai sensi dell'art. 2364 c. 1 n. 5 del C.C. sono demandate all'assemblea, che delibera con il voto favorevole del 70 % del capitale sociale, le materie sotto riportate:

a) cessione e/o conferimento e/o affitto di azienda o ramo di azienda il cui valore del ramo sia superiore a 300.000,00 €

b) operazioni relative ad installazioni di impianti o siti di smaltimento definitivi che abbiano un rilevante impatto sul territorio degli Enti Territoriali locali soci.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

I soci che intendono partecipare all'assemblea devono almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma del Codice Civile, gli amministratori in seguito al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

In caso di rappresentanza dell'assemblea troverà applicazione l'articolo 2372 del Codice Civile.

#### **Art. 12 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se necessita, uno o più scrutatori anche non soci. Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno.

#### **Art. 13 - Funzionamento delle assemblee**

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Saranno valide anche le assemblee tenute per tele video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte del Presidente; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto.

Per la stesura del verbale e relative modalità e termini, troverà applicazione l'articolo 2375 del Codice Civile.

#### **Art. 14 - Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti nominati dall'assemblea; quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente, saranno nominati sulla base di liste presentate dai soci; in ognuna delle quali dovranno essere indicati con numero progressivo almeno due candidati. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e un'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di decadenza, nonché un curriculum dei candidati. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

All'elezione dei suddetti membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, due Consiglieri;
- dalla lista seconda classificata saranno tratti, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, due Consiglieri.

In caso di parità di voti saranno nominati i primi due candidati presentati da ciascuna lista.

Nel caso venga presentata una sola lista di candidati, verranno tratti dalla lista i primi due candidati nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, mentre gli altri saranno nominati dall'Assemblea dei soci.

Nel caso non venga presentata alcuna lista di candidati, tutti i Consiglieri saranno nominati dall'Assemblea dei soci.

Il presidente sarà eletto direttamente dall'assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione all'assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale, e se nominati decadranno immediatamente dal loro ufficio, coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla legge.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice-Presidente.

Qualora, per un qualunque motivo, venga a cessare, anche in tempi successivi purché nell'arco del periodo di durata in carica stabilito per l'intero consiglio, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si considererà cessato l'intero consiglio di amministrazione; in tale ipotesi gli amministratori rimasti in carica dovranno con urgenza convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La revoca degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

#### **Art. 15 - Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere una figura di comprovata esperienza eletta dall'assemblea.

La firma sociale, nonché la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale compete altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno il Vice-Presidente; in tal senso lo stesso funge da vicario del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento, anche per quanto concerne la rappresentanza legale e la firma sociale e la firma del Vice-Presidente farà piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 16 - Amministratori delegati**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, determinandone poteri, competenze e spettanze.

Ad essi - se nominati - compete la firma e la rappresentanza legale nei limiti della delega. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo almeno ogni 180 (centottanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

#### **Art. 17 - Funzionamento del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un amministratore delegato o di almeno due dei membri del Consiglio di Amministrazione o, infine, del Collegio Sindacale.

La convocazione potrà avvenire mediante lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata, telegramma, telex o telefax, da recapitarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Il Consiglio si intenderà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti fatta salvo quanto previsto all'articolo successivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.

Saranno valide anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute per tele video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente. La riunione dovrà intendersi effettuata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 18 - Poteri del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea.

Rientrano nella competenza collegiale del consiglio, e quindi non sono delegabili ai singoli amministratori, oltre alle attribuzioni previste dalla legge come non delegabili, l'approvazione del budget pluriennale della società piani di investimento connessi ai contratti stipulati con gli enti pubblici per la gestione dei servizi pubblici nonché le materie soggette ad approvazione di Consiglio con le maggioranze qualificate di cui al successivo comma. Per le materie di seguito elencate e' necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) cessione o acquisto di partecipazioni per importi pari o superiori a 500.000 € o che comportino la perdita o acquisto della maggioranza, indipendentemente dall'importo;
- b) i contratti tra la Società e uno o più soci o loro società (per tali intendendosi le Società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo ex articolo 2359, commi 1 e 2, c.c.) per importi pari o superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) se non previsti nel business plan già approvato.

#### **Art. 19 - Controllo analogo**

Il c.d. "controllo analogo" dei soci sulla gestione previsto dalle norme comunitarie sull'"In house" viene esercitato da un Comitato di Coordinamento" dei Soci composto da 7 componenti nominati secondo quanto stabilito da apposita convenzione tra i soci pubblici affidanti. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente che lo rappresenta nei confronti della società in tutti i rapporti di seguito disciplinati.

Il Comitato di Coordinamento dei Soci rappresenta la sede di informazione, consultazione e confronto fra i soci affidanti i servizi di Igiene Urbana e tra questi e la Società, nonché di controllo dei soci stessi sulla gestione aziendale, compresa la disamina e la formulazione di pareri e proposte sulle materie di competenza dell'Organo amministrativo della società. Il Consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre di ciascun anno, predisponde e invia al Comitato di Coordinamento dei Soci una Relazione previsionale relativa all'attività della Società per l'anno successivo contenente la definizione dei piani strategici, industriali, economici, patrimoniali e finanziari di breve e medio periodo nonché dei piani di investimento della Società stessa. Il Consiglio predisponde altresì e invia allo stesso Comitato entro tale data le proposte di eventuali variazioni di tariffe e corrispettivi dei contratti di servizio (sulla base delle previsioni di conto afferenti alle divisioni gestionali) per l'anno successivo.

Il Comitato di Coordinamento dei Soci, nei 15 giorni successivi al ricevimento della Relazione previsionale e di eventuali variazioni di tariffe e corrispettivi, trasmessa dal CdA proprio esprime un Parere sui contenuti e sull'attuazione della stessa che costituisce documento di indirizzo per il Consiglio di amministrazione della società, anche con riferimento alla determinazione di tariffe e corrispettivi del servizio.

Il Consiglio di amministrazione, trasmette altresì, almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, la bozza dello stesso al Comitato di Coordinamento dei Soci unitamente ad una apposita Relazione consuntiva in cui illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella propria Relazione previsionale motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni iniziali.

Il Comitato di Coordinamento dei Soci, ove ritenga che il Consiglio di amministrazione abbia omesso, disatteso o comunque ritardi il compimento delle operazioni oggetto di indirizzo, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Codice civile l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adottati eventuali provvedimenti nell'interesse della Società. Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci qualora ne sia fatta richiesta dal Comitato di Coordinamento dei Soci con la specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare con il Comitato di Coordinamento dei Soci, al fine di consentire il corretto controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società.

#### **Art. 20 - Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito registro ed il relativo verbale deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario o dal Notaio, se richiesto. Per la stesura del verbale e relative modalità e termini, troverà applicazione l'articolo 2375 del Codice Civile.

#### **Art. 21 - Compensi degli amministratori**

I compensi spettanti al Presidente, al Vice-Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'assemblea nei limiti di legge, per tutta la durata del mandato



## **Art. 22 - Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti nominati a norma di legge e che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.

Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non faccia ricorso al capitale di rischio, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. e, a tal fine, deve essere integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti previa trascrizione nell'apposito libro di cui all'art. 2421 del codice civile; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e del consiglio di amministrazione.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

## **Art. 23 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale e pertanto il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti vengono nominati solo se ricorre l'obbligo previsto nei casi tassativamente indicati dall'art. 2409 bis del codice civile, o per espressa scelta dell'assemblea dei soci.

Il corrispettivo del revisore legale dei conti o della società di revisione legale dei conti è determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## **Art. 24 - Direttore generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso, il potere di rappresentanza nell'ambito della responsabilità gestionale che verrà affidata allo stesso.

Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore, oltre che i requisiti di professionalità necessari per l'espletamento dell'incarico affidatogli.

### **Art. 25 – Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, e convocherà l'assemblea per la sua approvazione a norma dell'articolo 10 del presente statuto.

Il bilancio può essere certificato da società di revisione abilitata prescelta dall'assemblea dei soci.

### **Art. 26 - Ripartizione degli utili**

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà destinato a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente sarà ripartito tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno acquisiti a favore della società a norma dell'art. 2949 c.c..

### **Art. 27 - Scioglimento e liquidazione della società**

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed all'eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i poteri.

L'assemblea straordinaria con le medesime maggioranze, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, del codice civile.

### **Art. 28 - Disposizioni Generali**

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale. Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni. –